

# COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

(Provincia Autonoma di Trento)

## PARERE DEL REVISORE

**sulla proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità avente ad oggetto  
“Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di assestamento generale e controllo della  
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”**

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 28/03/2020-27/03/2023 nominato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 24 del 19/12/2019,

- ricevuta in data 20/07/2020 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio della Comunità avente ad oggetto “*Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*”, corredata dai relativi allegati;
- vista la legge provinciale 09/12/2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 (T.U.E.L.) che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- visto l’art. 193, comma 2, del T.U.E.L., ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1324 di data 27 luglio 2018 nell'ambito della quale viene dato atto che, a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di data 28 maggio 2018, prot. n. 118190, le Comunità di valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla legge 243 del 2012e dalla normativa nazionale e provinciale che ne indica le modalità di attuazione;
- visti il bilancio di previsione 2020-2022 ed il documento unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 23 del 19/12/2019 e le successive variazioni;
- rilevato che dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente non risultano debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- vista la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario di data 16/07/2020 nella quale vengono fornite informazioni relativamente agli equilibri di bilancio e viene dichiarato che non si rendono necessari, alla data dell'adozione della deliberazione in esame, provvedimenti per il ripristino degli equilibri di bilancio, così come stabilito dall'art. 193, comma 2 del d.lgs. 257/2000 e ss.mm;
- atteso che le previsioni assunte con la variazione di assestamento in esame sono basate sugli elementi conoscitivi, soprattutto in relazione all'emergenza sanitaria da COVID - 19, al momento noti, per cui le stesse potrebbero essere condizionate dall'evolversi della situazione;
- richiamato l'art. 109, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che dispone, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto e in deroga alle disposizioni ordinamentali, la possibilità per il 2020 di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- preso atto che il comma 4 dell'art. 21 della L.P. n. 3 del 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica di COVID-19 e altre disposizioni" dispone che alla copertura delle minori entrate provvede la Comunità attraverso il proprio bilancio, anche utilizzando la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate, per il finanziamento delle spese correnti;
- considerato che nella proposta di deliberazione in esame, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, integrate con le risultanze delle variazioni di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 in approvazione, viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 in quanto non emergono dati che facciano prevedere un

disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non risulta necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

- considerato, altresì, che a seguito della verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, è stata rilevata la necessità di effettuare leggeri adeguamenti agli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità mentre non è emersa la necessità di modificare gli stanziamenti del Fondo riserva e del Fondo riserva di cassa;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2020	2021	2022
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 25.420,29	€ 0,12	€ 0,11
<i>Minori spese correnti</i>	€ 89,33	-	-
<i>Avanzo di amministr.ne destinato per spese di investimento</i>	€ 10.000,00	-	-
<i>Minori spese in conto capitale</i>	€ 80.000,00	-	-
<b><i>Totale risorse disponibili</i></b>	<b>€ 115.509,62</b>	<b>€ 0,12</b>	<b>€ 0,11</b>

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2020	2021	2022
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 25.509,62	€ 0,12	€ 0,11
<i>Avanzo di amm.re libero per spese di investimento</i>	€ 80.000,00	-	-
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 10.000,00	-	-
<b><i>Totale risorse utilizzate</i></b>	<b>€ 115.509,62</b>	<b>€ 0,12</b>	<b>€ 0,11</b>

## ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio della Comunità della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 20/07/2020

Il Revisore  
*dott. Flavio Bertoldi*

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*